



SCHEDA DATI (D. Lgs. 159/2011)
(da compilare ai fini del rilascio della comunicazione antimafia)

DENOMINAZIONE (Istruzioni punto 1)
COGNOME E NOME

FORMA GIURIDICA

SEDE/RESIDENZA

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

DATA DI COSTITUZIONE

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

OGGETTO SOCIALE (Attività principale)



(D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, commi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater)

[illegible]



DIRETTORI TECNICI (Istruzioni – punto 3)

(D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, commi 1 e 2)

COGNOME*	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	RESIDENZA	INDIRIZZO

COLLEGIO SINDACALE (Istruzioni – punto 4)

(D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, commi 2 e 2 bis)

COGNOME*	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	RESIDENZA	INDIRIZZO	CARICA

* barrare in caso negativo



Ente acque della Sardegna



SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI (Istruzioni – punto 5)

(D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, comma 2 lett. c)

[illegible]



(D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, comma 2 quater)

[illegible]

, lì

IL LEGALE RAPPRESENTANTE



ISTRUZIONI

- (1) Per i raggruppamenti temporanei di imprese compilare le schede per ciascuna impresa facente parte del raggruppamento anche se avente sede all'estero.
Per i consorzi compilare le schede per ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure che detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, e dei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.
- (2) Se si tratta di imprese individuali, indicare i dati del titolare e del direttore tecnico, ove previsto.
Se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese indicare i dati, oltre che del direttore tecnico, ove previsto:
- a) per le associazioni, di chi ne ha la legale rappresentanza;
 - b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché, per ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, e dei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - c) per le società di capitali, anche del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero del socio in caso di società con socio unico;
 - d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate;
 - e) per le società semplice e in nome collettivo, di tutti i soci;
 - f) per le società in accomandita semplice, dei soci accomandatari;
 - g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
 - h) per le società personali dei soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
 - i) per le società di capitali di cui alle lettere b) e c), concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, dei soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché dei direttori generali e dei soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
- Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, indicare i dati del legale rappresentante e degli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, delle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché dei direttori generali e dei soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
- I dati di cui al periodo precedente devono essere indicati anche per il coniuge non separato.
- (3) Ove previsto.
- (4) Indicare i membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- (5) Per le società di capitali indicare i dati del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero del socio in caso di società con socio unico.